

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

Nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

in persona del Presidente del Consiglio p.t.
Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma (RM)
Via pec: presidente@pec.governo.it

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

in persona del Ministro p.t.
Via Veneto, 56 - 00187 Roma (RM)
Via pec: segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

in persona del Ministro p.t.
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (RM)
Via pec: mef@pec.mef.gov.it

ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

in persona del legale rapp.tep.t.
Via Del Corso, 476 - 00186 Roma (RM)
Via pec: protocollo@pec.aranagenzia.it

MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

c/o Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116
Via pec: protocollodfp@mailbox.governo.it

La sottoscritta Claudia Ratti, nella qualità di legale rappresentante della Federazione INTESA Funzione Pubblica (già denominata UGLINTESA Funzione Pubblica) con sede in Roma 00161 Via Bartolomeo Eustachio n.22, C.F. 97619480581, pec posta@pec.federazioneintesa.it,

PREMESSO CHE

1. La Corte Costituzionale con sentenza n.178 del 24 giugno 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime della sospensione della contrattazione collettiva per il personale pubblico dipendente di cui all'art. 2, D.lgs.165/2001, risultante dalle seguenti norme:

- art.16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, alla legge 15 luglio 2011, n. 111);
 - art.1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014);
 - art.1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015).
2. Ai sensi dell'art.136 Costituzione: *"Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"*.
 3. Nonostante la suddetta sentenza i pubblici dipendenti non hanno ancora ricevuto gli adeguamenti stipendiali.
 4. E' innegabile da un verso il diritto (affermato e confermato dalla Corte Costituzionale) e dall'altro il danno che tutti i dipendenti pubblici stanno subendo per il mancato rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 e il conseguente adeguamento agli indici ISTAT degli stipendi dei pubblici dipendenti.
 5. Ciascun dipendente pubblico ha subito il blocco dello stipendio dal 2010 a tutt'oggi e, conseguentemente un danno ex art.1173 c.c. per effetto della perdita del potere d'acquisto dello stipendio negli ultimi sei anni.
 6. Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (in GUCE del 18/12/2000, 2000/C 364/01)l'art.28 "diritto di negoziazione e di azioni collettive" testualmente dispone: *"I lavoratori ed i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero"*.
 7. La Federazione INTESA Funzione Pubblica, già Federazione UGL INTESA FP, è O.S. operante nel Comparto Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici, Ricerca, Enti ex art.70 e

Presidenza del Consiglio dei Ministri, maggiormente rappresentativa nell'attuale Comparto Ministeri ha pieno diritto a negoziare in nome e per conto dei lavoratori pubblici.

8. L'art.39 Costituzione testualmente dispone: *"Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce"*.
9. Federazione INTESA Funzione Pubblica auspica la piena applicazione di tutto l'art.39 Costituzione (in parte inattuato dal 1948), accettando, ed anzi auspicando, controlli seri funzionali alla giusta organizzazione, ritenendo che solo attraverso la miglior selezione dei Sindacati i lavoratori possano riacquistarne piena fiducia.

CONSIDERANDO CHE

1. L'art. 36 della Costituzione dispone: *"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*.
2. *"In virtù del principio della sussidiarietà, la responsabilità delle iniziative da prendere per l'attuazione di tali diritti sociali incombe agli Stati membri e alle entità che li costituiscono e, nell'ambito delle sue competenze, alla Comunità europea; che tale attuazione può assumere la forma di leggi, contratti collettivi o prassi esistenti ai vari, appropriati livelli e richiede in numerosi settori la partecipazione attiva delle parti sociali"* (Cfr. Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori, Strasburgo, 9 Dicembre 1989).

3. La «carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori» prevede:

"5. Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo.

A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:

- sia assicurata ai lavoratori una retribuzione equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;*
- i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un'equa retribuzione di*

riferimento;

-le retribuzioni non possono formare oggetto di trattenuta, pignoramento o cessione se non conformemente alle disposizioni nazionali; queste ultime dovrebbero prevedere le misure atte a garantire al lavoratore i mezzi necessari per il proprio sostentamento e per quello della sua famiglia”.

(omissis)

11. I datori di lavoro e i lavoratori della Comunità europea hanno il diritto di associarsi liberamente allo scopo di costituire le organizzazioni professionali o sindacali di loro scelta per la difesa dei loro interessi economici e sociali. Ogni datore di lavoro ed ogni lavoratore ha la facoltà di aderire o di non aderire a queste organizzazioni senza che ne possa derivare a suo carico un danno personale o professionale.

12. I datori di lavoro o le organizzazioni dei datori di lavoro da un lato, e le organizzazioni dei lavoratori dall'altro hanno il diritto, alle condizioni previste dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, di negoziare e concludere contratti collettivi. Il dialogo che deve instaurarsi tra le parti sociali a livello europeo può giungere, se esse lo ritengono auspicabile, a rapporti contrattuali, soprattutto su scala interprofessionale e settoriale”.

(omissis)

15. Le autorità pubbliche competenti, le imprese o le parti sociali, nelle loro rispettive sfere di competenza, dovrebbero predisporre sistemi di formazione continua e permanente che consentano a ciascuno di riqualificarsi, in particolare fruendo di congedi-formazione, di perfezionarsi ed acquisire nuove conoscenze, tenuto conto in particolare dell'evoluzione tecnica”

4. Il D.Lgs 165/2001 disciplina l'avvio del procedimento della contrattazione collettiva e che, in particolare, l'art. 46 attribuisce all'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – “le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessaria all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti

riguardanti il costo del lavoro pubblico”.

5. Dal **RAPPORTO ANNUALE 2015 ISTAT**¹ presentato il 20 maggio 2015 a Roma presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio si evince: *“Nel settore pubblico, con il blocco dei rinnovi la dinamica delle retribuzioni contrattuali è ferma al 2011 e le retribuzioni di fatto in rapido declino. Nel settore a prevalenza pubblica sono evidenti gli effetti delle misure per il contenimento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti varate con il decreto legge n. 78/2010 e confermate con successive modifiche a tutto il 2014*².

La quota dei dipendenti pubblici con il contratto scaduto, scesa notevolmente nel 2009 (38,1 per cento), ritorna al 100 per cento negli anni successivi a causa del blocco dei rinnovi contrattuali. La dinamica delle retribuzioni contrattuali in questi settori risulta sostanzialmente stazionaria dal 2012. L'andamento delle retribuzioni di fatto dal 2009 declina rapidamente: dal 4,1 per cento del 2008 si passa al 2,1 per cento del 2009 e all'1,3 per cento del 2010.

Dall'anno successivo si registra una diminuzione media delle retribuzioni pari allo 0,3 per cento annuo. Considerando il complesso dei dipendenti dell'economia italiana, nell'intero periodo considerato in termini reali le retribuzioni contrattuali aumentano complessivamente dell'1,7 per cento mentre quelle di fatto per unità di lavoro diminuiscono dell'1,1 per cento (Tavola 4.7). Dopo il 2010 al rallentamento della dinamica retributiva corrisponde nel 2011 e 2012 un'accelerazione dei prezzi al consumo che genera una contrazione in termini reali rispettivamente dell'1,4 e del 3,6 per cento.

6. La legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), art.1 comma 469, ha espressamente previsto: *“Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-*

¹<http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica> L'Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico. Presente nel Paese dal 1926, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in continua interazione con il mondo accademico e scientifico.

² Le principali misure di contenimento della dinamica delle retribuzioni (decreto legge 31 maggio 2010 n.78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) sono state:

limite del 3,2 per cento agli aumenti relativi ai rinnovi contrattuali, già siglati o ancora da siglare, per il biennio 2008-2009;

blocco, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 (estesa successivamente al 2013);

congelamento per il triennio 2011-2013 (esteso al 2014) del trattamento economico complessivo (compreso quello accessorio) per i singoli dipendenti nell'importo ordinariamente spettante per il 2010;

riconoscimento dei soli effetti giuridici (e non economici) delle progressioni di carriera disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 (esteso al 2014).

2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 466".

7. Ad oggi nessun atto concreto è stato compiuto per sbloccare i Contratti collettivi, né dall'ARAN, né dalle Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire l'effettivo riconoscimento dei diritti dei lavoratori pubblici

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Claudia Ratti, Segretario Generale della Federazione INTESA Funzione Pubblica,

DIFFIDA

Tutti gli enti in indirizzo, ciascuno secondo le proprie competenze, a dare immediata esecuzione alla sentenza n.178/2015 della Corte Costituzionale, provvedendo ad avviare le procedure contrattuali e negoziali relative al nuovo triennio 2016-2018, per il personale di cui all'art. 2, D.lgs. 165/2001.

Con espresso avvertimento che, in caso di rifiuto, si procederà in sede giurisdizionale per ottenere il soddisfacimento delle pretese fatte valere.

Roma, 14 marzo 2016

Il Segretario Generale
(Claudia Ratti)

